

La materia della prevenzione è una delle priorità dello studio scientifico e dell'azione politica dell'UCPI

Lo strumento legislativo, infatti, rappresenta il maggior nodo problematico dell'azione pubblica, essendo divenuto, nel tempo, uno strumento di repressione, specie sul versante patrimoniale, della criminalità da profitto, perdendo progressivamente la natura esclusivamente special preventiva che esso aveva nella produzione normativa post-unitaria, sino alle riforme degli anni '90.

Da sempre aversate da considerevole parte della dottrina, le misure di prevenzione, applicate all'esito di un procedimento di stampo ancora inquisitorio e solo parzialmente a carattere *adversarial*, hanno finito per sostituire, nella funzione di apprensione dei patrimoni illecitamente acquisiti, le sanzioni penali reali, dalle quali non si distinguono per gli effetti, ma solo per la funzione.

E, tuttavia, accanto alla funzione preventiva, la giurisprudenza ne ha affiancato una, di creazione pretoria, ripristinatoria, consumando, così, quella che molti studiosi hanno definito la truffa delle etichette.

Tale incessante modificazione dei limiti e della funzione dell'azione di prevenzione ha causato ripetuti interventi restrittivi tanto della Corte di Cassazione (che è intervenuta sul perimetro della pericolosità, sul concetto stesso di pericolosità, sullo statuto della prova e su altri rilevanti aspetti processuali), quanto della Corte Costituzionale, da ultimo su sollecitazione della Corte EDU.

Ne è derivata una materia caratterizzata da un elevato grado di "fluidità", acuita dalla sottrazione della stessa al principio di legalità ed ai suoi precipitati di irretroattività e riserva di giurisdizione.

Statuto peculiare, che ha consentito di riconoscere alla giurisprudenza il ruolo di formante concorrente del precetto normativo, con travalicamento di quei canoni minimi di qualità della Legge, in termini di accessibilità del precetto e prevedibilità della sanzione, che la giurisprudenza costituzionale ha inteso mutuare dal progressivo affinamento della nomofilachia, anziché dal dato testuale della norma.

La prevenzione, peraltro, pur essendo già strutturata come un binario sanzionatorio indipendente dall'accertamento penale, è a sua volta suddiviso in due binari. L'uno, riconnesso alla manifestazione di pericolosità "qualificata", l'altro per la pericolosità "semplice"; entrambi caratterizzati da peculiarità proprie in termini di ricostruzione dell'indizio di pericolosità, di perimetrazione temporale della stessa, di applicazione di presunzioni semplici, diverse ed ulteriori rispetto a quelle, legali, contenute nel C.A.M.

E mentre l'azione di prevenzione semplice sta subendo un progressivo allineamento alle garanzie proprie dei sistemi sanzionatori, quella qualificata si caratterizza, ancora, per evidenti profili di asistematicità, che ne fanno un unicum nel panorama normativo europeo, nonostante alcuni recenti interventi legislativi in punto di diritto alla prova ed alcuni arresti di legittimità in tema, ad esempio, di utilizzabilità delle prove affette da vizi patologici o di cause di astensione e ricasazione.

L'Osservatorio territoriale, dunque, ha l'obiettivo di raccogliere la giurisprudenza distrettuale in materia di prevenzione, confrontandola con quella nazionale di merito e legittimità, nonché con quella convenzionale, allo scopo di promuovere, attraverso mirate attività di formazione, una maggior consapevolezza dei Collegi nell'affrontare i procedimenti di prevenzione.

Lo scopo, inoltre, è quello di far confluire il materiale di studio così prodotto in pubblicazioni sulla rivista della Camera Penale e, se possibile, su altre riviste nazionali, così da partecipare al dibattito su un tema che è al centro della politica criminale italiana.